

degli accordi internazionali sottoscritti, utilizzando prioritariamente quelle derrate alimentari, come il riso, che risultino di produzione eccedentaria rispetto al consumo interno.

9/6177/134. de Ghislanzoni Cardoli, Ricciuti.

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2006 non provvede alla proroga dei trattamenti di mobilità per i lavoratori licenziati dalle piccole imprese;

a decorrere dal 1996 tali trattamenti sono sempre stati oggetto di proroga — l'ultima delle quali risulta contenuta nell'articolo 6-septies, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, ed i relativi stanziamenti decadono il 31 dicembre 2005;

le proroghe dei trattamenti in titolo originano dalla mancata riforma degli ammortizzatori sociali e si qualificano a pieno titolo tra quelli rientranti nelle disposizioni in materia di sostegno al reddito;

l'inattesa ed improvvisa interruzione di detti trattamenti, oltre ad essere ingiustificata, compromette seriamente l'azione di sostegno intrapresa in favore delle piccole imprese e dei loro occupati; l'intervento organico in materia di ammortizzatori sociali, continua ad essere disatteso e rinviato di anno in anno; la piccola impresa, settore-chiave dell'economia del paese e protagonista del successo del *made in Italy*, non può essere esclusa dalle politiche di inclusione sociale e di tutela contro la disoccupazione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a prevedere l'estensione del trattamento di mobilità per le piccole imprese al 2006.

9/6177/135. Capitelli, Sabattini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, così come emendato dal Governo ed approvato nella seduta del 15 dicembre 2005, prevede un piano di dismissioni immobiliari degli Istituti Autonomi delle Case Popolari;

la predetta norma prevede, altresì, che gli Istituti suddetti, con i ricavati delle dismissioni, dovranno provvedere a finanziare nuovi programmi abitativi;

sussistono numerosi casi di contenziosi relativi ad acquisizioni al patrimonio IACP, attraverso la fattispecie dell'accesione invertita, dei suoli occupati per la realizzazione di programmi abitativi non preceduta da regolari procedure espropriative;

gli IACP non hanno sufficienti disponibilità finanziaria per definire e riconoscere ai proprietari privati dei loro beni le dovute indennità;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a prevedere che gli IACP destinino parte dei ricavati delle dismissioni immobiliari a finanziare definizioni consensuali dei contenziosi.

9/6177/136. Antonio Barbieri.

La Camera,

premesso che:

la Legge fondamentale dell'assicurazione infortuni (T.U. n. 1124 del 1965) prevedeva il diritto all'indennizzo in rendita a partire da invalidità dell'11 per cento, calcolata in base a criteri fissati dalla stessa legge con apposite tabelle;

il decreto legislativo n. 38 del 2000 ha introdotto nuove tabelle — più restrittive nella valutazione come conferma un quinquennio di applicazione — ed ha fissato il minimo per la rendita al 16 per cento, nella presunzione che invalidità di grado inferiore non provocassero un

danno alla capacità lavorativa, ma solo un « danno biologico » indennizzabile *una tantum* in capitale; la riforma sta comportando grave disagio per gli invalidi con grado dall'11 per cento al 15 per cento, innanzi tutto perché si è trascurato che il 16 per cento delle nuove tabelle corrisponde a menomazioni più gravi di quelle un tempo riferite a detta percentuale. In secondo luogo, sostituendo un capitale alla rendita si priva l'invalido del sostegno garantitogli dalla continuità di rapporti con l'assicuratore, in termini di sicura percezione di una rendita, pur non elevata, integrabilità della stessa per carichi familiari, possibilità di rivalutarla rispetto all'andamento delle retribuzioni e di revisionarla per aggravamenti;

non è prevista dall'attuale normativa la rivalutazione periodica degli importi indicati nelle « Tabelle indennizzo danno biologico » in capitale e rendita;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative volte:

ad attivare le procedure necessarie per ridurre all'11 per cento il grado di invalidità da indennizzare in rendita, comprendendo nella rendita sia una quota per il ristoro del danno biologico sia una quota per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione;

a consentire l'estensione del principio, da sempre presente nel Testo Unico, di conservare inalterato nel tempo il valore economico delle prestazioni INAIL agli indennizzi del danno biologico, rispondendo all'esigenza di garantire costantemente i « mezzi adeguati alle esigenze di vita » di cui all'articolo 38 della Costituzione e colmando la presente lacuna prevista nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000.

9/6177/137. Stucchi.

La Camera,

premesso che:

vi è molta preoccupazione tra i lavoratori, organizzazioni sindacali, opera-

tori economici e istituzioni per il rinvio delle decisioni ministeriali che interessano in provincia di Matera il polo del salotto e il contratto di programma denominato Nuova Valsud;

la crisi economica congiunturale e strutturale che interessa i siti produttivi in questione e in particolare la Valbasento interessa centinaia di lavoratori che sono in mobilità e per i quali gli ammortizzatori sociali scadranno la prossima primavera;

la riunione tecnica prevista al Ministero delle attività produttive per il 16 dicembre e rinviata *sine die* doveva prendere decisioni importanti per il rilancio dell'economia industriale del territorio;

impegna il Governo:

ad attivarsi immediatamente al fine di chiudere positivamente entro la fine dell'anno in corso le vertenze di cui in premessa e attivare gli strumenti di rilancio concertati con la Regione Basilicata e le parti sociali.

9/6177/138. Adduce, Molinari, Piglionica, Luongo, Lettieri, Boccia, Potenza.

La Camera,

premesso che:

i lavoratori socialmente utili rappresentano una categoria introdotta nel nostro ordinamento per rispondere ad una visione di politica attiva del lavoro, basata sulla partecipazione ad iniziative di pubblica utilità, limitate nel tempo, di soggetti particolarmente svantaggiati;

il problema tradizionale dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili è legato alle prospettive occupazionali e professionali, connesso alla costante precarietà economica e sociale del rapporto di lavoro;

la loro stabilizzazione rappresenterebbe un segno importante per la politica

di supporto occupazionale per il Mezzogiorno e per le aree più svantaggiate del nostro Paese;

impegna il Governo:

ad adottare per il futuro iniziative normative al fine di estendere la disciplina della stabilizzazione a tutte le amministrazioni comunali interessate indipendentemente dal numero di abitanti, ed anche alle amministrazioni provinciali che, allo stesso modo, si trovano ad avere l'esigenza cogente di trasformare i rapporti di lavoro relativi ad attività socialmente utili, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

9/6177/139. Ria.

La Camera,

premesso che:

il comma 54 dell'articolo 1 è volto a rideterminare — tra le altre — le indennità spettanti ai Presidenti delle Regioni, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei Consigli regionali ed a tutti i consiglieri regionali, nonché le utilità comunque loro spettanti per la partecipazione ad organi collegiali in ragione della carica riverstita;

le indennità e le altre utilità spettanti a chi ricopre cariche istituzionali negli organi elettivi regionali sono determinate direttamente dai Consigli regionali, in maniera differente da Regione a Regione, nell'estrinsecazione di un basilare principio di autonomia, riconosciuto subito all'indomani dell'istituzione delle Regioni dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853;

alla luce della riforma del Titolo V di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, la materia è affidata alla competenza esclusiva delle Regioni;

la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere espresso nella seduta del 12 ottobre 2005, ha invitato la Commissione Bilancio del Senato a valutare l'opportunità — per quanto concerne la riduzione dei costi della politica

— di differenziare la relativa previsione normativa « tra gli organi regionali e quelli delle altre autonomie territoriali, alla luce della attribuzione che molti statuti regionali — coperti da tutela costituzionale — fanno della materia alla legge regionale, e potendo dunque — per gli organi regionali — la norma in questione essere interpretata come non *self-executing*, ma bisognosa di successivo intervento regionale »;

per i motivi sopra esposti, la disposizione, nell'attuale formulazione, senza un'interpretazione volta a specificare che la rideterminazione deve essere operata con propria legge dai singoli Consigli regionali, risulterebbe di problematica o impossibile applicazione e susciterebbe evidenti dubbi di legittimità costituzionale, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte (da ultimo, la sentenza n. 417 del 2005, che ha già indotto ad intervenire su altre parti del disegno di legge),

impegna il Governo:

ad interpretare le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 nel senso che la rideterminazione delle indennità e delle altre utilità spettanti ai Presidenti delle Regioni, agli assessori ed ai consiglieri regionali deve essere operata con proprie leggi dalle Regioni, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi di riduzione della spesa fissati nelle disposizioni citate e nel rispetto dell'autonomia regionale.

9/6177/140. Fontanini.

La Camera,

premesso che:

nei commi 462, 465, 467, 583 dell'articolo 1 della Legge finanziaria 2006 sono stabilite nuove condizioni più restrittive per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria previsti dalla legge 250 del 1990 e successive modificazioni;

e in particolare che:

al comma 462 è previsto che ai fini del calcolo dei contributi i costi so-

stenuti per « le collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili »;

al comma 465 è previsto che « le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti pubblicitari o poligrafici »;

al comma 465, è previsto che le norme di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 si applichino solo alle imprese che abbiano maturato il diritto al 31 dicembre 2005;

al comma 467 lettera c), secondo periodo, si stabilisce che « nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto di testata »;

al comma 583 è previsto che i costi ammissibili per il calcolo dei contributi « non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato d'inflazione per l'anno di riferimento dei contributi »;

premessi, inoltre, che tali indicazioni normative — intervenendo a modificare un contesto legislativo assai complesso — rischiano di esporsi a interpretazioni diverse e distanti dalla volontà del legislatore, quali interpretazioni che tendono a mettere in conflitto disposizioni della finanziaria 2006 con altre indicazioni legislative (come il nuovo diritto societario, nel caso in specie del comma 465) o, per altri versi, essere interpretate come norme retroattive, incidenti per le cooperative interessate anche sui bilanci degli anni precedenti a quello del 2006 (come nel caso dei commi 467, lettera c), e 583);

premessi, infine, che è interesse di questa assemblea esprimere in modo chiaro ed inequivocabile le implicazioni del nuovo quadro normativo,

impegna il Governo:

ad interpretare le disposizioni richiamate in premessa in base ai seguenti criteri:

al comma 462 dove è previsto che ai fini del calcolo dei contributi i costi sostenuti per « le collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente emmissibili » si intende riferito solo alle collaborazioni rese da persone fisiche, infatti, i rapporti con società non possono essere inquadrati giuridicamente come « collaborazioni »;

al comma 467, lettera c), secondo periodo, dove è previsto che « nel calcolo del contributo non è ammesso l'affitto di testata », si intende che la decorrenza 1° gennaio 2006 è riferita all'anno di competenza che matura a partire da questa data e non può essere estesa ai contributi relativi agli anni di bilancio precedenti, anche se erogati in data successiva 1° gennaio 2006;

al comma 583, dove è previsto che i costi ammissibili per il calcolo dei contributi « non possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato d'inflazione per l'anno di riferimento dei contributi, si intende che la decorrenza 1° gennaio 2006 è riferita all'anno di competenza che matura a partire da questa data e non può essere estesa ai contributi relativi agli anni di bilancio precedenti anche se erogati in data successiva 1° gennaio 2006.

9/6177/141 (Testo modificato nel corso della seduta). Verdini, Butti, Giulietti, Carra, Colasio, Bocchino, Grignaffini, Titti De Simone.

La Camera,

premessi che:

nella regione Puglia, il settore tessile, abbigliamento e calzaturiero vive un difficile stato di crisi che coinvolge le imprese produttrici e di servizi del settore, con pregiudizio per migliaia di lavoratori, alcuni dei quali si sono già visti privare del posto di lavoro in conseguenza della chiusura degli stabilimenti produttivi e della

difficile situazione degli scambi commerciali, dovuta anche alla concorrenza di Paesi mediorientali;

se lo stato delle cose rimane quello attuale, nei prossimi mesi verranno anche compromesse le aziende che ancora, con sommi sacrifici, sono riuscite a continuare nella loro attività produttiva;

il comparto del tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC) rappresenta una voce significativa per l'economia dell'intera regione;

migliaia sono i lavoratori che sono già stati licenziati ed essendo ora a rischio tutti gli altri lavoratori ancora impiegati nel settore,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni utile iniziativa, anche normativa, al fine di reperire adeguate risorse — eventualmente nell'ambito di quelle già stanziare dall'articolo 1, comma 155, dalla legge n. 311 del 2004 — per le aree territoriali della regione Puglia aventi un'elevata specializzazione produttiva settoriale del tessile, abbigliamento e calzaturiero, che registrano un profondo stato di crisi.

9/6177/142. Dell'Anna, Carlucci, Lazzari, Tarantino, Lezza, Bruno, Spina Diana, Lorusso, Sanza.

La Camera,

premesso che:

come già segnalato nella votazione, in Commissione attività produttive, del DPEF, del 31 luglio 2004, il problema provocato dai debiti delle amministrazioni statali e dai ritardati pagamenti provoca una situazione particolarmente onerosa per le piccole e medie imprese, che in non pochi casi conduce addirittura al loro fallimento;

l'acquisto di beni e servizi costituisce una delle voci più rilevanti della spesa della pubblica amministrazione italiana, tanto che dalla variazione di tale voce di

spesa dipendono parte delle manovre di finanza pubblica effettuate nell'ultimo decennio. Il problema sorge con riferimento agli adempimenti contrattuali ed alla trasparenza delle pattuizioni con le aziende cessionarie;

i tempi di pagamento sono un elemento centrale dei contratti, che condiziona i rapporti economici, lo sviluppo delle imprese del settore e le prospettive occupazionali. Particolarmente sensibili al problema le imprese ad alta intensità di manodopera, in relazione agli oneri periodici e non dilazionabili connessi al lavoro dipendente (salari, contributi e adempimenti fiscali);

il problema del ritardo nei pagamenti è un problema avvertito come fondamentale per la crescita del mercato interno dalla Commissione europea, che è intervenuta sul tema con una raccomandazione del 12 maggio 1995, i cui esiti sono stati monitorati e valutati come da relazione adottata con comunicazione del 17 luglio 1997, ed hanno indotto alla emanazione della specifica direttiva n. 35 del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

i dati riscontrati dalla Commissione europea sono in effetti allarmanti: nell'ambito dell'Unione un fallimento su quattro è dovuto a ritardo nei pagamenti; le inadempienze dovute a ritardi di pagamento causano ogni anno perdite di crediti per 23,6 miliardi di euro. Particolarmente esposte sono le nuove attività di impresa, nelle quali il rischio di mortalità è pari al 50 per cento nei primi quattro anni dall'inizio attività, e per le PMI, essendo queste più vulnerabili alle variazioni del flusso di liquidità;

sempre secondo le analisi condotte dalla Commissione europea, il ritardo nei pagamenti rispetto ai termini pattuiti porta alla perdita di 450.000 posti di lavoro l'anno (dato riferito a periodo precedente all'allargamento);

nel nostro Paese, problemi rilevanti si riscontrano nei contratti pubblici per la

fornitura di beni e servizi, soprattutto in alcuni settori di attività:

a) settore sanitario: i ritardi registrati sono attorno ai 12-13 mesi di media con punte di oltre 700 giorni nel Lazio;

b) settore scuole: in media i pagamenti sono fermi a giugno 2002;

c) enti locali, servizi di gestione rifiuti: nel nord, un'indagine presso le associate FISE registra un ritardo medio di 200 giorni; vicini ai 12 mesi molti enti locali del Mezzogiorno;

una indagine condotta tra le aziende ha registrato che il 90 per cento delle aziende è pagata in ritardo; il 13 per cento fino a 90 giorni (di ritardo); il 22 per cento da 90 a 180 giorni; il 50 per cento tra 7 e 12 mesi; il 10 per cento tra i 13 ed i 18 mesi di ritardo,

impegna il Governo:

a prevedere nelle disposizioni attuative che i pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non siano gravati di oneri a carico di queste ultime, fermi restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debentrici, valutando inoltre la possibilità di consentire alla Cassa depositi e prestiti, in considerazione del suo ruolo di soggetto finanziatore delle amministrazioni regionali e locali, di attivare analoga procedura con riferimento alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci analogo Fondo per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi.

9/6177/143. Didonè, Polledri.

La Camera,

esaminato l'AC 6177 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

tenuto conto del finanziamento pari a 2 milioni di euro annui, per quindici anni, a decorrere dal 2007, a favore

dell'ANAS, ai fini del potenziamento del Passante di Mestre e il collegamento di tale infrastruttura con i capoluoghi di provincia interessati;

preso atto che la realizzazione della tangenziale sud di Treviso, 4° tronco, è di notevole importanza ai fini del collegamento dell'Aeroporto di Treviso con l'infrastruttura strategica del Passante di Mestre e dell'inserimento di tale infrastruttura nella rete viaria di mobilità, nazionale,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'utilizzazione delle risorse della Legge obiettivo per il potenziamento del Passante di Mestre a provvedere alla realizzazione delle opere di completamento della tangenziale sud di Treviso, 4° tronco, di collegamento, mediante l'A27, tra l'Aeroporto di Treviso e il Passante di Mestre stesso.

9/6177/144. Guido Dussin, Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

gli interventi per la Salvaguardia di Venezia diventano imprescindibili per la tutela di un patrimonio che appartiene a tutto il mondo;

tali interventi mirano, non solo alla salvaguardia fisica e ambientale di Venezia, ma anche alla salvaguardia socio-economica della città;

visto l'apposita legislazione speciale per Venezia contenuta nelle leggi: n. 798 del 29 novembre 1984 e n. 139 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e integrazioni;

visto gli impegni da parte del Governo in sede di Comitato interministeriale per Venezia (Comitatone) che si è tenuto a Roma il 28 settembre 2005,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rifinanziare gli interventi di cui alla lettera a)

dell'articolo 3, all'articolo 5 e all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798 e di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 139

9/6177/145. Zorzato, Zuin, Campa.

La Camera,

premesso che:

le condizioni economiche in cui versa il Paese attualmente sono di grave disagio;

le famiglie che hanno studenti universitari soffrono particolarmente di tale condizione essendo sottoposte, spesso monoreddito, a grandi sacrifici per il sostentamento dei figli universitari, spesso fuori sede,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, valutando anche l'istituzione di un fondo rotativo, per il finanziamento degli studi agli studenti universitari, di nazionalità italiana, che siano in possesso dei requisiti di reddito, che siano iscritti al primo anno di corso e che abbiano ottenuto un numero di credito pari ad almeno 1/3 di quello previsto per il rispettivo piano di studi, in regola con gli esami negli anni accademici successivi all'anno di iscrizione, che ne facciano richiesta, che si impegnino alla restituzione del prestito ricevuto dopo il completamento degli studi o la definitiva interruzione degli studi universitari e, comunque non prima dell'inizio di una attività di lavoro dipendente o autonomo.

9/6177/146. Buontempo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2006, prevede, all'articolo 1 comma 413, modifiche al comma 5 dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 novembre 2003, n. 326, nel senso di autorizzare l'Agenzia Italiana dei Farmaco, in caso di superamento del tetto di spesa sanitaria, a procedere ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento;

tra i farmaci « comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale » vi sono anche farmaci ad altissima componente innovativa, che vengono direttamente dispensati negli ospedali, tra questi farmaci rientrano tutti quelli da DNA ricombinante e, ad esempio, quelli per la cura dell'Alzheimer e della sclerosi multipla;

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di ulteriori opportune iniziative affinché l'intervento dell'Agenzia italiana del Farmaco, volto ad assicurare il rispetto del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica, faccia salvi i farmaci altamente innovativi.

9/6177/147. Anna Maria Leone.

La Camera,

viste le difficoltà riscontrate nella ricostruzione;

constatata la necessità di sostenere le famiglie impegnate a far fronte alle necessità *post-terremoto*;

viste le ordinanze del Commissario straordinario adottate negli anni scorsi,

impegna il Governo:

a sollecitare il Commissario straordinario ad adottare tutte le misure necessarie per far fronte ai bisogni delle popolazioni delle regioni Umbria e Marche, e più in particolare che i soggetti colpiti dal sisma del 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 300 del 27 dicembre 1997, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, regolarizzino la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998, 1999, a partire dal 10 gennaio 2007.

9/6177/148. Di Giandomenico.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare la legge 3 dicembre 1999, n. 493, riguardante norme per la tutela della salute nelle abitazioni ed istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, nel senso di estendere la tutela del rischio degli infortuni domestici all'evento della morte e quindi a beneficio dei superstiti, oltre che all'invalidità permanente, e di estendere altresì l'obbligo di assicurazione ai soggetti con età fino a 70 anni.

9/6177/149. Volonté.

La Camera,

premesso che:

l'analisi generale dei dati di mortalità nel quinquennio 1995/1999 (ultimo dato disponibile registrato dalla ASL) in provincia di Siracusa, ha fatto registrare i più alti tassi di mortalità per malattie del sistema cardio-vascolare (46 per cento di tutte le cause di morte) e per patologie oncologiche (22 per cento di tutte le cause di morte);

il territorio dei comuni di Augusta – Melilli – Priolo Gargallo – Siracusa si caratterizza per la presenza di uno dei maggiori poli chimici e petrolchimici europei, il cui insediamento risale agli anni '50, con tutto ciò che ne consegue in termini di patologie correlate;

nonostante la drammaticità delle cifre sopra ricordate le risposte a questo

tipo di emergenza sono state inadeguate per mancanza di strutture e apparecchiature idonee;

l'Azienda Ospedaliera Umberto I, ad oggi, ha espresso il massimo delle capacità economiche, rischiando anche il disavanzo, ciò nonostante il patrimonio tecnologico attuale risulta, in effetti, deficitario di alcune importanti apparecchiature per diagnosi specialistiche;

impegna il Governo:

a prevedere, così come già verificatosi in altre situazioni analoghe o per aree particolari, un adeguato intervento atto a dotare l'Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa delle apparecchiature tecnologiche indispensabili per una medicina al passo dei tempi e soprattutto per dare un servizio completo ai cittadini e alle fasce deboli residenti nella provincia di Siracusa.

9/6177/150. Giuseppe Gianni, Volonté.

La Camera,

premesso che:

la Tabella E contiene definanziamenti dei due fondi gestiti dalla SIMEST Spa per il sostegno all'internazionalizzazione e alle esportazioni delle imprese italiane, nella misura di 81,7 milioni di euro nel triennio 2006-2008 (- 20 milioni nel 2006 da articolo 2 decreto-legge n. 251 del 1981, - 10,3 milioni nel 2006, nel 2007 e nel 2008 da articolo 12, comma 2, legge n. 266 del 1997, e - 15,4 milioni nel 2006 e nel 2007 da articolo 12, comma 1, legge n. 266 del 1997);

le risorse di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 266 del 1997, formalmente intestate ai contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili, sono oggetto di annuale restituzione ai fondi SIMEST a fronte di una anticipazione di cassa già effettuata e regolata dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 448 del 1998;

la delibera Cipe n. 113 del 29 luglio 2005, di approvazione dei Piani previsionali dei fabbisogni finanziari per il 2006 dei due fondi gestiti dalla Simest, ribadiva esplicitamente che la piena operatività dei due fondi presupponeva l'integrale mantenimento delle assegnazioni di fondi già autorizzate negli anni precedenti, ora invece ridotte dalla Tabella E;

i predetti fondi erano già stati ridotti nella misura di 25,8 milioni di euro con il decreto-legge n. 168 del 2004 e non rifinanziati con le leggi finanziarie 2003 e 2004 malgrado la richiesta di stanziamenti aggiuntivi dalle delibere Cipe del 2 agosto 2002 n. 72 e del 25 luglio 2003 n. 52, e con la legge finanziaria 2005 dotati di soli 9 milioni di euro nel triennio e quindi solo parzialmente rispetto ai fabbisogni finanziari individuati;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti a garantire la piena operatività dei due fondi gestiti dalla SIMEST Spa di sostegno all'internazionalizzazione ed alle esportazioni delle imprese italiane e ad assicurare la restituzione delle risorse prevista dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 448 del 1998.

9/6177/151. D'Agrò.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge n. 203 del 2005 ha modificato la normativa riguardante le modalità per l'assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie,

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento che inserisca tra le categorie di professionisti abilitati per legge a tale tipo di assistenza anche i revisori dei conti iscritti agli albi.

9/6177/152. Maninetti.

La Camera,

premessi che:

da oltre dieci anni il triangolo industriale Priolo-Augusta-Melilli è stato riconosciuto area ad alto rischio ambientale;

il tasso di inquinamento è così elevato da causare grave nocimento per la salute degli abitanti e dei lavoratori della zona;

infatti nei comuni del triangolo industriale si è registrata un'alta percentuale di malformazioni congenite e mortalità per tumori, nonché di patologie legate alla presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua dei medesimi comuni;

impegna il Governo:

a prevedere per il Consorzio ricerca e conservazione ambiente (CERICA) di Priolo adeguate risorse finanziarie affinché possa funzionare a pieno regime e contribuire nel disinquinamento della suddetta zona industriale della provincia di Siracusa.

9/6177/153. Filippo Drago, Giuseppe Gianni.

La Camera,

premessi che:

il reclutamento ed il trattenimento in servizio del personale delle Camere di commercio è sottoposto alle norme che limitano le diverse apologie di assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni, stabilite dalle leggi finanziarie degli ultimi anni;

i Segretari generali delle Camere di commercio — figure disciplinate dalla legge di riordino delle Camere di commercio n. 580 del 1993 — rappresentano il livello dirigenziale di vertice, imprescindibile per un corretto e, soprattutto, legittimo funzionamento dell'ente stesso (in capo al Segretario sussistono infatti alcune competenze non surrogabili da altre figure dirigenziali);

applicare le limitazioni previste per le diverse tipologie di assunzioni anche al

reclutamento o alla conferma in servizio dei Segretari generali significherebbe far dipendere la presenza di una figura così importante all'interno delle singole Camere di commercio da eventi quali l'entità del turnover dell'anno precedente o la spesa sostenuta per il personale, a tempo indeterminato e determinato;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché la normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato e di trattenimento in servizio del personale sia interpretata nel senso di escludere dalle limitazioni che questa pone il reclutamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 141, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dei Segretari generali delle Camere di commercio.

9/6177/154. Degennaro.

La Camera,

premesso che:

la magistratura onoraria rappresenta ormai un elemento imprescindibile dell'ordinamento giuridico dello Stato, del quale costituisce un istituto consolidato, garantendo efficienza al servizio giustizia e assicurando il diritto costituzionale di ogni cittadino ad accedere ai servizi giudiziari grazie alla diffusione capillare su tutto il territorio;

l'amministrazione della Giustizia ha più volte sottolineato la sua ferma intenzione a non rinunciare al contributo offerto dai giudici onorari aggregati, dai giudici onorari di tribunale e dai vice procuratori onorari più esperti in virtù del rilevante lavoro svolto da dette categorie di magistrati onorari sia nel settore civile che penale;

impegna il Governo:

al fine di dare certezza a chi svolge le funzioni di magistrato onorario, ad

adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la necessaria autonomia ed indipendenza assicurandone la continuità nella funzione per un congruo numero di anni, previa verifica della professionalità e produttività, e ciò fino al settantacinquesimo anno di età.

9/6177/155. Mazzoni.

La Camera,

premesso che:

la miniera di Nuraxi Figus-Seruci è oggi l'unica miniera di carbone in attività rimasta in Italia;

titolare della concessione carbonifera denominata Monte Sinni, sita nel comune di Gonnese (CA) è la CARBOSUL-CIS S.p.A., nata nel 1977 dall'Ente Minerario Sardo e dall'Egam;

l'importanza strategica di questa miniera alla luce dell'aumento vertiginoso del prezzo del petrolio e conseguentemente del costo dell'energia elettrica è enorme per una nazione come l'Italia, povera di giacimenti di combustibile e da sempre dipendente energeticamente da altri Stati;

attualmente la normativa italiana specifica sembrerebbe non consentire l'alimentazione dei macchinari mobili nelle miniere con tensioni superiori ai 1000V;

ciò crea una serie di problemi legati alla manutenzione con conseguenti fermate delle macchine utilizzate per l'estrazione del carbone che rendono più alti i costi unitari di produzione;

nel resto d'Europa ormai lo standard di alimentazione di tali macchinari è di 3300 e per la Germania di 5000V;

risulta pertanto penalizzante per una realtà come la miniera di monte Sinni, con i suoi impianti e la professionalità dei suoi lavoratori non essere in condizione di produrre con le tecnologie e

i macchinari che oggi il mercato mette a disposizione e che tutti i paesi industrializzati utilizzano;

utilizzare tensioni più elevate quindi, oltre ad accedere a tecnologie e macchine migliori a costi nettamente inferiori, permette di diminuire il costo della produzione del carbone sardo;

nel settembre 2001 è stato pubblicato dalla *Health and Safety Commission* (HSC) il regolamento per l'uso dell'elettricità in miniera, intitolato « *the use of electricity in mines* », in vigore in Inghilterra ed in generale in tutto il Regno Unito. Al suo interno, fra le altre, sono stabilite importanti misure di sicurezza sull'utilizzo dei macchinari alimentati a 3300 V facilmente applicabili alla miniera di monte Sinni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare la normativa vigente al fine di consentire l'alimentazione dei macchinari mobili da utilizzare in miniera sino ad una tensione di alimentazione di 5000 V; tale intervento favorirebbe una sensibile diminuzione dei costi di produzione rendendo il carbone sardo più competitivo nella piena salvaguardia della sicurezza degli uomini e degli impianti.

9/6177/156. Mereu.

La Camera,

premesso che:

il sistema giudiziario nel nostro Paese rischia il tracollo, non solo per le scelte legislative operate da questo Governo, ma anche per mancanza di finanziamenti e di personale;

le decisioni operate dal Governo con la legge finanziaria 2006, renderà ancora più difficile la gestione della giustizia nel nostro Paese,

impegna il Governo:

ad individuare un provvedimento normativo successivo affinché, in confor-

mità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della Giustizia sia autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali Giudiziari C1 e nei ruoli dei Cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002.

9/6177/157. Buemi.

La Camera,

premesso che:

al comma 101 del provvedimento in esame, vengono ripartiti, in maniera del tutto insufficiente, i fondi destinati alle opere di ricostruzione in zone colpite da eventi sismici o da altre calamità naturali;

in particolare, per la regione Puglia, a decorrere dall'anno 2006, viene destinato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro per il completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno, colpite dagli eventi sismici del 1980/81;

con tale decisione non è stato previsto alcun contributo per le zone della Provincia di Foggia, nel subappennino Dauno settentrionale, gravemente colpite dal terremoto del 2002;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere anche per le zone della provincia di Foggia, colpite dagli eventi sismici del 2002, la possibilità di usufruire dei necessari finanziamenti per la ricostruzione.

9/6177/158. Di Gioia.

La Camera,

premesso che:

con il cosiddetto « decreto fiscale » si è introdotta, col comma 2-*bis* dell'arti-

colo 7, la norma che ha abolito il pagamento dell'ICI, anche in caso di strutture utilizzate a scopi commerciali, per le istituzioni di culto;

tale provvedimento che ha oggettivamente creato delle disparità di trattamento, legato agli enormi tagli imposti in finanziaria agli Enti Locali, rischia di determinare, soprattutto nei grossi centri urbani, una diminuzione di servizi sociali ai cittadini;

sarebbe opportuno abrogare tale disposizione;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative normative volte a superare la disparità di trattamento di cui alla premessa.

9/6177/159. Ceremigna, Villetti, Intini, Boselli, Albertini, Buemi, Di Gioia, Grotto, Mancini, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premessi che:

la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, spesso fatiscenti, rappresenta un obiettivo determinante in un Paese in cui si vuole dare la possibilità ai giovani di prepararsi, in maniera reale e concreta, alle sfide future del mercato del lavoro;

nel nostro Paese tali interventi risultano ormai improcrastinabili;

impegna il Governo:

a reperire i fondi necessari per ripristinare condizioni di sicurezza nelle scuole pubbliche italiane, attraverso un decreto da emanare entro sessanta giorni di concerto con la conferenza unificata Stato-Regioni;

ad adottare iniziative normative volte a recuperare i fondi necessari attraverso il ripristino dell'imposta di successione dei grandi patrimoni attraverso l'abrogazione

dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

9/6177/160. Grotto, Di Gioia, Buemi, Villetti.

La Camera,

premessi che:

la situazione delle scuole della Locride richiede interventi urgenti in termini di ammodernamento, messa in sicurezza, efficienza dei laboratori e costituzione di biblioteche informatizzate;

tale intervento, sicuramente necessario in molte scuole a livello nazionale, assume un valore particolare in un territorio in cui la presenza e l'arroganza della malavita organizzata necessita di risposte concrete sia sul piano repressivo che preventivo;

in tal senso la scuola può rappresentare un veicolo straordinario per aiutare i giovani della Locride che per primi, dopo l'assassinio del vicepresidente della Regione Calabria, hanno manifestato in migliaia contro la mafia, a costruirsi un futuro diverso;

questo intervento rappresenterebbe una testimonianza diretta della vicinanza e della presenza dello Stato ai cittadini della Locride che troppo spesso si sono sentiti abbandonati,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative attraverso le quali finanziare l'ammodernamento delle scuole della Locride.

9/6177/161. Pappaterra, Mancini, Di Gioia.

La Camera,

premessi che:

con l'attuale normativa nell'elenco delle ripartizioni dell'8 per mille vengono inserite solo alcune delle confessioni per le quali sono state firmate delle intese;

nel caso di non scelta del contribuente, i fondi vengono ripartiti;

tale normativa appare in netto contrasto con le scelte operate dai singoli;

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento normativo successivo nel quale sia previsto che, in caso di non scelta del contribuente nella dichiarazione dei redditi, la quota dell'8 per mille sia destinata alla diretta gestione dello Stato e finalizzata alla ricerca.

9/6177/162. Villetti, Boselli, Intini, Albertini, Ceremigna, Buemi, Di Gioia, Grotto, Mancini, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premesso che:

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha annunciato nel gennaio 2005 l'invio di una lettera alle aziende che avevano fruito di agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro per importi superiori a 250 mila euro. Con tale missiva, l'ente previdenziale ha inteso intraprendere il recupero delle somme concesse a titolo di sgravio contributivo per le assunzioni effettuate con questa tipologia di contratto tra il novembre 1995 ed il maggio 2001, oltre agli interessi « variabili e composti », calcolati sulla base di tassi di riferimento elaborati dalla Commissione europea;

tale recupero contributivo, che, secondo stime del Ministero del lavoro, potrebbe interessare oltre un milione di « Contratti di Formazione Lavoro » avviati nel periodo in esame, prende le mosse dalla decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999. La Commissione, infatti, nell'esaminare il regime degli aiuti concessi all'Italia per gli interventi a favore dell'occupazione, ha individuato i criteri che rendono compatibili con gli ordinamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, le agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori con CFL, effettuate

ai sensi delle leggi n. 863 del 1984, n. 407 del 1990, n. 169 del 1991, n. 451 del 1994 e n. 196 del 1997;

tali criteri subordinano la legittimità degli aiuti di importo superiore al 25 per cento (misura considerata di carattere generale) al sussistere di una delle seguenti condizioni, oggettive e soggettive, in capo al lavoratore: giovani di età inferiore ai 25 anni o fino a 29 anni compiuti se laureati; stato di disoccupazione di lunga durata (persone che siano senza lavoro da almeno un anno); lavoratori inoccupati o disoccupati a condizione che l'assunzione sia finalizzata alla creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria;

conseguentemente, la Commissione ha dichiarato incompatibili con le norme del mercato comune in materia di aiuti di Stato i benefici contributivi non rispondenti ai criteri sopra esposti, imponendo allo Stato italiano il recupero dei benefici illegittimamente concessi sin dal novembre 1995;

il Governo ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia europea contro la decisione della Commissione la quale, con sentenza del 7 marzo 2002, causa C-310/99, rigettando il ricorso, confermava integralmente la decisione impugnata, ivi inclusa la parte riguardante il recupero delle agevolazioni contributive fruito per le assunzioni con CFL non in linea con i criteri fissati dalla Commissione e, pertanto, incompatibili con il diritto comunitario ex articolo 87 del Trattato CE;

nello stesso mese di marzo 2002, la Commissione, considerato che lo Stato italiano non si era ancora conformato alla decisione del 1999, poi confermata dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, ha proposto ricorso alla stessa Corte, al fine di far dichiarare la Repubblica Italiana inadempiente, stante la violazione degli obblighi ad essa imposti dalla decisione e dal Trattato CE;

con la sentenza del 1 aprile 2004, C-99/02, la Corte di Giustizia ha condannato lo Stato italiano per non aver appli-

cato le misure prescritte, accertando inoltre che l'Italia non aveva ancora proceduto al recupero delle somme né aveva predisposto una pianificazione in tal senso;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative sia al fine di far adempiere il nostro Paese agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, peraltro proclamati definitivi, esecutivi ed inappellabili dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che per favorire la dilazione del recupero delle agevolazioni contributive per i contratti di formazione lavoro all'intero comparto produttivo del Paese che, come noto, sta attraversando un momento particolarmente difficoltoso.

9/6177/163. Alberta De Simone, Rotundo, Ria.

La Camera,

premesso che:

sull'attività relativa all'organizzazione ed al funzionamento delle aree industriali esiste una legislazione concorrente tra Stato e regioni poiché derivante dalla specificità della materia compresa nel « governo del territorio ».

da ciò è scaturito che ogni regione, nell'ambito delle proprie autodeterminazioni in materia, ha provveduto ad emanare legislazioni diversificate ed eterogenee;

alcune regioni hanno provveduto a trasferire specifiche competenze, come ad esempio l'acquisizione di aree ed immobili inutilizzati, destinate in precedenza alle imprese assegnatarie, ai consorzi di sviluppo industriale, con la conseguente riduzione temporale di insediamento produttivo;

si rende quindi necessario intervenire in presenza di una disomogeneità legislativa che di fatto contribuisce a disarmonizzare le diverse aree del territorio nazionale;

è quindi necessario dettare principi normativi uniformi in tema di organizzazione territoriale ed attrezzature infrastrutturali delle aree industriali, ferma restando l'autonomia normativa regionale pertinente all'organizzazione amministrativa dei consorzi industriali ed ai raccordi tra i piani territoriali consortili e la disciplina urbanistica generale;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di predisporre una normativa omogenea che interessi il territorio nazionale, sentita la conferenza Stato-Regioni, per l'emanazione di norme in materia di recupero, da parte dei consorzi industriali, di cui alla legge n. 317 del 1991, articolo 36, degli immobili e delle aree assegnate alle imprese nelle quali non sia iniziata o sia cessata l'attività produttiva, ovvero siano intervenuti procedimenti di revoche dei benefici statali.

9/6177/164. Licastro Scardino, Blasi.

La Camera,

premesso che:

gli enti di previdenza pubblici, in attuazione al decreto legge n. 104 del 1996, hanno avviato la dismissione del patrimonio immobiliare;

le vendite dei suddetti immobili, inevitabilmente hanno determinato non poche difficoltà in merito alla qualificazione degli immobili di pregio dando origine a numerose vertenze amministrative che spesso hanno dato esiti positivi per gli inquilini;

impegna il Governo:

a privare della caratteristica di pregio, a meno di particolari immobili per la posizione territoriale che occupano, a tutti quegli immobili che, per le condizioni di eccezionale degrado dovuto a carenza di manutenzione in cui versano, rendendo così possibile l'acquisto degli stessi agli

inquilini occupanti alle stesse condizioni degli inquilini che occupano appartamenti considerati non di pregio.

9/6177/165. Cola, Buontempo.

La Camera,

nel Lazio meridionale, tra Roma e Napoli, il sistema infrastrutturale dei trasporti si incentra sulla rete delle strade statali;

tale rete serve la domanda di trasporto tra il mare e la capitale, tra i grandi centri dell'agro pontino tra questi e il sistema autostradale, aeroportuale e portuale dell'Italia centrale;

a causa dell'aumentato volume di traffico vi sono diversi punti in cui la rete è pericolosa e presenta snodi del tutto insufficienti a servire la massa di veicoli che devono attraversarli;

tali punti critici impongono un alto costo sociale di incidentalità e inutili costi di percorrenza;

per unanime opinione dei tecnici il massimo dei rischi e dell'attrito al traffico quotidiano si verifica negli snodi della Via del Mare che peraltro è una delle principali arterie che collega Roma con l'aeroporto Leonardo da Vinci e quartieri della città particolarmente popolosi;

su tale arteria si sono verificati numerosi incidenti, alcuni tanto gravi da asurgere alle pagine della cronaca nazionale;

gli enti locali e l'ANAS, pur avendo ricevuto finanziamenti per gli adeguamenti, non hanno ancora reso tale rete adeguata al traffico presente;

impegna il Governo:

a prendere tutte le iniziative, anche nei confronti degli enti locali responsabili, volte a sostenere l'adeguamento infrastrutturale e alla sicurezza della Via del Mare, della Via Ostiense e di Ponte della Scafa, per il miglioramento del collegamento tra Fiumicino e il G.R.A., e a intervenire

presso gli enti locali e autonomi per accelerare all'attuazione dei progetti già finanziati.

9/6177/166. Giulio Conti, Buontempo.

La Camera,

premesso che:

gli enti di previdenza pubblici, in attuazione al decreto-legge n. 104 del 1996, hanno avviato la dismissione del patrimonio immobiliare;

le vendite dei suddetti immobili hanno, inevitabilmente, coinvolto anche le abitazioni occupate *sine titulo*;

il disegno di legge di conversione del decreto legge del 30 settembre 2005 n. 203, all'articolo 1-bis, recependo quanto contemplato dalla risoluzione n. 7-00558 – ha esteso il diritto di opzione all'acquisto per gli inquilini *sine titulo*, purché privi di titolo alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 settembre 2001, 351, convertito in legge il 23 novembre 2001, n. 410;

impegna il Governo:

ad estendere il diritto di prelazione a tutti quegli inquilini occupanti senza titolo, purché in regola con i versamenti delle indennità di occupazione, che non siano proprietari di altro alloggio, la cui condotta non integri ipotesi di reati diversi dalla descritta occupazione abusiva, e la cui posizione sia divenuta tale anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 351 del 2001, ma prima del 1° luglio 2005, che si rendano disponibili all'acquisto, accettando il prezzo stabilito dall'Ente venditore come « prezzo base d'asta ».

9/6177/167. Fatuzzo, Buontempo.

La Camera,

premesso che:

i Governi negli ultimi anni hanno ritenuto di avvalersi dell'aumento del gettito fiscale derivante dai giochi;

oltre ogni previsione sono stati diffusi sul territorio prima i *videopoker* e poi le *slot machine*;

si sono aperte sale *bingo* con un fitto strascico di lamentele da parte dei cittadini, manovre poco chiare e frequenti interventi della magistratura;

sono state aumentate le estrazioni del lotto e stimolata in tutti i modi la propensione al gioco dei cittadini;

alla diffusione del gioco si è accompagnata la virulenta azione dei gruppi delinquenziali legati all'usura e al riciclaggio, grandi gruppi criminali hanno mostrato interesse e sono intervenuti nel settore, si è aperto un nuovo settore di attività per chi pratica l'usura;

di conseguenza a fornire il grosso del gettito, a cadere vittima degli usurai e dei criminali che impongono i macchinari da gioco, a mostrare i danni sociali delle ludopatie sono i cittadini delle classi più fragili, i meno abbienti;

la funzione del prelievo fiscale sui comportamenti socialmente dannosi, come la propensione al gioco, è quella di comprimere tali comportamenti e, al contrario, le politiche di massimizzazione del gettito da gioco determinano un costo sociale più grave dell'introito finanziario racimolato;

anche il prossimo Governo si troverà a dover dipendere dall'introduzione di nuovi macchinari da gioco;

i macchinari da gioco sono diffusissimi nei bar e potenti gruppi di pressione li stanno introducendo nelle sale *bingo* per coinvolgere al massimo le famiglie e i più giovani nel vizio;

spessissimo tali macchinari sono strumenti per frodi ai danni dei giocatori, delle casse dello Stato e degli esercenti di bar e tabacchi;

impegna il Governo:

a potenziare l'attività della Polizia del gioco, a mettere in atto politiche di

compressione alla propensione al gioco con l'aumento del prelievo fiscale, a ridurre il numero di macchinari da gioco presenti sul territorio in modo diffuso.

9/6177/168. Delmastro delle Vedove, Buontempo.

La Camera,

impegna il Governo:

a definire i termini e le modalità di assolvimento dei prelievi erariale unico da parte del distributore del gioco, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, a mezzo F24, previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

9/6177/169. Ciro Alfano, Maninetti, Liotta.

La Camera,

impegna il Governo:

ad emanare dei provvedimenti volti a riconoscere un adeguamento dell'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti, di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

9/6177/170. Galeazzi, Giacco, Labate, Zanotti.

La Camera,

impegna il Governo:

ad emanare dei provvedimenti volti a riconoscere, ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di *handicap grave*, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo